

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 442

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE, GALATI, PARENTE, GIUNTOLI GRAZIA,  
AMATUCCI, BERTOLA, HELFER, DE COCCI, POLETTI, NUMEROSO,  
BIANCHI BIANCA, SAILIS, CARCATERRA**

*Annunziata il 24 marzo 1949*

## Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un grave torto si è commesso ai danni dei Provveditori agli studi, perché l'indennità di studio e di carica concessa ai loro dipendenti, presidi e professori di scuole medie, ispettori scolastici, direttori didattici, in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 204, e della legge 7 gennaio 1949, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1949, n. 12, non è stata loro concessa.

Tale esclusione si appalesa ingiusta per molte ragioni e stabilisce in conseguenza una illogica sperequazione economica tra i Provveditori, i presidi, gli ispettori scolastici e i direttori didattici. Non mancano difatti, casi nei quali gli stipendi dei presidi, e degli ispettori scolastici sono sensibilmente superiori a quelli dei Provveditori agli studi che, d'altro canto, sono gerarchicamente i loro superiori diretti. Né vale obiettare che le funzioni dei Provveditori agli studi sono soltanto amministrative: chi conosce la scuola e segue molto da vicino l'opera di codesti funzionari, sa quanto sia erronea tale opinione, dappoiché tale opera si svolge non solo nel campo amministrativo, ma anche e, soprattutto, nel campo didattico ai fini tecnici e della cultura.

Si può dire, anzi, che la prima non possa utilmente esplicitarsi senza la seconda, che è

sostanziale per la direzione degli studi in qualsiasi provincia, direzione che è tanto più valida quanto maggiore è il prestigio culturale di chi l'esercita. Inoltre non è chi non veda come l'indennità di carica se è concessa a chi ha la responsabilità di dirigere un istituto o una circoscrizione scolastica o una direzione didattica, non può venire negata a chi ha la responsabilità di tutti gli istituti, di tutte le circoscrizioni scolastiche e di tutte le direzioni didattiche della provincia.

È necessario perciò provvedere a tale omissione.

La maggiore spesa che viene prevista per l'attuazione di questo provvedimento (non supera la somma di dodici milioni e centotrentaquattromila lire annue) si propone di compensarla mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, al capitolo 32 spese ufficio provveditorato esercizio 1948-49 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

A questo mira la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare per l'approvazione al Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'indennità di studio e di carica è concessa ai Provveditorati agli studi a datare dal 1° aprile 1949.

### ART. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 4000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7000.

### ART. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante prelevamento e storno del capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Tale importo sarà caricato al capitolo 25 del predetto preventivo di spesa.